

Obblighi di attestazione per forniture intracomunitarie in Germania a partire dall' 01.10.2013

Per quanto riguarda l'obbligo di attestazione per l'IVA per le forniture intracomunitarie, vi sono stati parecchi cambiamenti nell'anno 2013 in Germania, i quali sono entrati in vigore il 1.10.2013.

Come previsto anche prima, la legge tedesca richiede per riconoscere la fornitura esente d'IVA, l'attestazione tramite certi documenti, dai quali si evince che la merce destinata ad un altro paese intracomunitario è stata veramente consegnata all'estero e ricevuta dal acquirente. Siccome la presenza della documentazione è il presupposto fondamentale per l'applicabilità dell'esenzione da imposta, dai documenti deve essere inequivocabile e facilmente verificabile l'Avvenuta consegna.

La nuova legge tedesca richiede nel § 17a UStDV una cosiddetta "Gelangensbestätigung". Si tratta di un'attestazione con un modulo nel quale vengono confermati

- il nome e l'indirizzo dell'acquirente,
 - la quantità della merce e la denominazione secondo gli usi commerciali,
 - il luogo ed il mese della ricezione della merce nel paese intracomunitario
 - la data della conferma
 - la firma del acquirente, o nel caso di trasmissione elettronica non è necessario.
- La conferma può avvenire per ogni fornitura singola o tramite conferma collettiva per il fatturato di un trimestre.

L'attestazione può avvenire tramite la seguente documentazione:

- la lettera di carico sottoscritta dal committente del vettore e dal destinatario come conferma della ricezione della merce,
- la copia della lettera di carico,
- un'attestazione dell'incaricato vettore, il quale contiene i seguenti dati:

- nome ed indirizzo dell'impresa incaricata con il trasporto e la data dell'emissione
- il nome e l'indirizzo dell'impresa che fornisce la merce e del committente che ha incaricato la spedizione
- quantità della merce fornita e il nome secondo gli usi commerciali
- il destinatario della merce ed il luogo di destinazione intracomunitario
- il mese nel quale è stata terminata la spedizione della merce
- La firma dell'impresa incaricata con la spedizione

Se la trasmissione avviene in via elettronica, non necessita di sottoscrizione, se si evince dalla trasmissione stessa, che è partita da parte dell'impresa incaricata con la spedizione.

In fine quindi il nuovo § 17a UStDV richiede di base la cosiddetta "Gelangensbestätigung", permette però anche la prova tramite altra documentazione. Fino al 31.12.2013 vale ancora il regime transitorio, il quale permette l'attestazione sulla base della legge in vigore precedentemente. La nuova legge obbligatoria quindi è da applicarsi a partire dal 01.01.2014.

Geschäftskonto / Conto corrente:

Stadtsparkasse München | BLZ 701 500 00 | Kto.-Nr.: 100 2618 369 | IBAN: DE21 7015 0000 1002 6183 69 | SWIFT (BIC): SSKMDEMXXX

Anderkonto / Conto terzi:

Stadtsparkasse München | BLZ 701 500 00 | Kto.-Nr.: 100 2618 690 | IBAN: DE84 7015 0000 1002 6186 90 | SWIFT (BIC): SSKMDEMXXX



Amalienstraße 62
D-80799 München

Tel.: +49 89 / 743 89 640
Fax: +49 89 / 743 89 639

E-Mail: info@plecher.com
web: www.plecher.com
Ust-IdNr.: DE215283788

Rechtsanwälte:

RA Roland Plecher
RAin Cornelia Urban *)
Abogada Julia Hernandez *)

*) freie Mitarbeiterin (freelancer)

Zweigstelle:

Neumarkter Str. 80
81673 München

Leiter der Buchhaltungs-
und Steuerabteilung:

Giuseppe Ciccarese

Kooperationspartner:

Krämer Pothorn & Partner
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft
Prinz-Ludwig-Str. 7
D – 80333 München

RA Dr. Oliver Klerx
Mergers & Acquisitions
Herzog-Wilhelm-Straße 1
D – 80331 München

Studio Legale Dusi
Via Fontana, 19
I – 20122 Milano

Studio legale e tributario
Prospero
Via Pioda 12
CH – 6901 Lugano

Stock Rafaseder Gruszkiewicz
Rechtsanwälte
Schwindgasse 7/6
A – 1040 Wien

Herzfeld & Rubin, P.C.
125 Broad Street
US – New York NY 10004

Risultato:

Le richieste sulla base della nuova legge in fine chiedono sempre l'attestazione più o meno come prima. Sulla base della nuova legge però non bisogna più indicare la data esatta della ricezione della merce, ma invece soltanto il mese nel quale è avvenuto la ricezione. Siccome la trasmissione dell'attestazione può avvenire anche in via elettronica senza firma e anche tramite conferma collettiva per un trimestre, in fine predispone una via celera e meno burocratica.

Monaco, li 18 ott. 13

A cura di

Studio legale Roland Plecher
Amalienstrasse 62
D-80799 Monaco di Baviera
Tel: +49 89 743 89 640
Fax: +49 89 743 89 639
www.plecher.com